



*Comune
di Vailate*

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E
ORGANIZZAZIONE 2024-2026**

*parere
Revisore*

B

COMUNE DI VAILATE

PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE 4

SEZIONE "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE" DEL
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025.

L'anno duemilaventiquattro, 9 aprile il sottoscritto Revisore unico dei Conti del Comune di Vailate, dott.ssa Laura Maranzana, nominata con deliberazione consigliere n. 31 del 7 novembre 2023 per il triennio 2024-2026, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della Sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026

IL REVISORE UNICO

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001
- l'art. 33 del D.Lgs.165/2001
- l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art. 3 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 114/2014, come modificato da ultimo dalla Legge n. 26/2019;
- l'art.1, comma 228, della Legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del D.Lgs.165/2001

Considerato che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 e smi, assorbe una serie di adempimenti, individuati dal D.P.R. n. 81 del 24 giugno 2022, tra cui il Piano dei Fabbisogni di Personale;

Visto il Decreto 8 maggio .2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei

fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Vista la Sezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

PRESO ATTO CHE

- è prevista nell'anno 2024:

- ❖ l'assunzione di n. 1 Funzionario – Assistente sociale - nell'Area 1 – Amministrativo – servizi demografici -servizi sociali – cultura/biblioteca - assistenza scolastica – sport - servizio personale e organizzazione e gestione risorse umane – servizio contenzioso – cimitero ;
- ❖ l'assunzione di n. 1 Funzionario E,Q nell'Area 1 – Amministrativo – servizi demografici -servizi sociali – cultura/biblioteca - assistenza scolastica – sport - servizio personale e organizzazione e gestione risorse umane – servizio contenzioso – cimitero ;
- ❖ l'assunzione di n. 1 Istruttore – Agente di Polizia locale -nell'Area 4 - Polizia locale -attività produttive – commercio – agricoltura – artigianato - programmazione e sviluppo – polizia amministrativa, in sostituzione di n. 1 cessazione di pari categoria;

PREMESSO CHE

- l'art.1, comma 475, lett. e) della Legge n. 232/2016 dispone, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e spese finali, il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale;

- l'art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, dispone che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno, ora pareggio di bilancio, assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011- 2013 e stabilisce che il mancato rispetto di detto comma implica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 1122/2008 convertito con Legge n. 133/2008;

- il D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e in particolare l'art. 33 ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento

delle regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

- il D.P.C.M. del 17 marzo 2020 reca le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, disponendo specificatamente l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020;

- le assunzioni a tempo determinato o comunque i rapporti di lavoro flessibile, sono attualmente disciplinate dall'art. 9, comma 28 della L. n. 122/2010, che a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, prevede che i Comuni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 o con riferimento al triennio 2007/2009. Qualora, pertanto, ne ricorrano i presupposti (esempio temporaneità dovuta ad afflussi turistici, introduzioni di nuovi servizi o nuove tecnologie non fronteggiabili con il personale in servizio;), le amministrazioni devono dare priorità al personale presente nelle proprie graduatorie a tempo indeterminato, ricorrendo nel caso anche agli idonei di altre graduatorie a tempo indeterminato di altri Comuni, previo accordo con gli stessi. In ogni caso per i rapporti di lavoro a tempo determinato superiori a 12 mesi le attuali disposizioni legislative prevedono - fermo restando la verifica dei vincoli assunzionali nel rispetto del patto di stabilità interno - che prima di attivare procedure concorsuali, scorrimenti di graduatorie o avviamenti dalle liste di collocamento, sono tenute ad espletare le procedure di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001;

VERIFICATO CHE

Il Comune di Vailate:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2023;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013, pari ad € 558.698,66 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014;
- effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- ha rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27 dicembre 2023;

Trasmesso alla Bdap in data 29 dicembre 2023 – protocollo n. 12967

- ha rispettato i termini per l'approvazione del conto del bilancio 2022

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12 aprile 2023

Trasmesso alla Bdap in data 18 aprile 2023 – protocollo n. 4010

- in base alla tabella 1 dell'art. 4 del D.P.C.M. 17.03.2020 ha un rapporto tra spesa del personale e entrate correnti pari al 18,12%, al di sotto del "valore soglia più basso" della fascia demografica di appartenenza (prima soglia = 27,20% – seconda soglia 31,20%) e può incrementare la spesa del personale registrata nel 2018 (pari ad € 487.689,95) in misura non superiore al valore percentuale indicato nella tabella 2 dell'art. 5 del citato D.P.C.M. (per l'anno 2024 pari al 28,00% che risulta pari ad € 136.533,19), fino ad una spesa massima nell'anno 2024 di € 624.243,14.

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Alla luce delle considerazioni che precedono

ATTESTA

Che il documento predisposto dal Comune di Vailate nella Sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), è rispondente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e il limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica è rispettato;

ESPRIME

Parere favorevole all'adozione della proposta di deliberazione.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Rag. Laura Maranzana

